

Camera di non eccedere in questo campo della legislazione politica.

Se non la Camera, i legislatori fanno un pochino come quel marito vecchio e bisbetico della commedia classica francese, trapiantata in una nostra opera giocosa, il quale credeva di render contenta la moglie offrendole dei giocattoli. Ma, quando poi egli si accorge che questi non bastano all'atto pratico... (*Viva ilarità — Oh! oh! oh!*)

*Voci.* Le pillole d'Ercole. (*Ilarità vivissima*).

CANETTA. ... dà le dimissioni.

Ora, signori di tutte le parti della Camera, noi facciamo come don Pasquale. Vogliamo dimostrare di essere forti, energici con la legislazione; ma poi, nell'applicazione, ci mostriamo invece debolissimi. Dunque non esageriamo: perchè anche col regolamento del 1902 possiamo essere abbastanza forti. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi. (*Oh! oh!*)

TOALDI. Io credo che qualunque disposizione si voglia prendere legislativamente per impedire lo sciopero e l'ostruzionismo, sarà inutile se prima non si disciplinerà l'azione delle Camere e delle Borse del lavoro, istituzioni benefiche e provvide se contenute nei loro giusti limiti, ma che sono degenerate in fomenti di indisciplina e di disordini e che sono una permanente minaccia alla vita sociale in tutte quante le sue manifestazioni. Se non fate questa riforma, saranno inutili tutte le altre. Ho detto. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. Onorevoli colleghi! Dirò pochissime parole che serviranno soltanto a specificare e completare, senza nulla ripetere, due concetti che ho avuto l'onore di esporre nella discussione generale.

Il primo è questo: che la seconda sanzione dell'articolo 17, sulla quale credo che si troverà quasi universale il consenso della Camera e che non potrà dar luogo ad una discussione, raccogliendo un principio che già esisteva nel diritto, ha fondamento anche in una recente decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato, che quel principio ha riconosciuto ed applicato.

Nel 27 giugno 1902 il Consiglio di Stato, trovandosi di fronte ad un impiegato che aveva rifiutato di raggiungere la sua residenza e di riprendere il suo servizio, trovò possibile con le leggi esistenti di legittimare un decreto del Ministero dell'interno col

quale quell'impiegato veniva dichiarato dimissionario.

L'onorevole Ferri obiettò che se il principio già esiste nella nostra legislazione e nel nostro diritto, non occorre consacrarlo in una nuova disposizione di legge. No. È invece necessaria la sanzione positiva: perchè diversa cosa è la legislazione o diritto di un paese dalla legge scritta, da una disposizione speciale.

Il vantaggio d'introdurre cotesta disposizione nella legge scritta sta in ciò che non si costringerà lo Stato a ricorrere volta per volta alla quarta sezione od ai Tribunali per far riconoscere o per difendere il diritto che gli compete. La facoltà di licenziare un lavoratore che abbandona il lavoro spetta a tutti coloro che si valgono dell'opera altrui. Non si può negare allo Stato, specialmente in occasione di un servizio pubblico, quello che si concede al più modesto proprietario della più piccola officina. (*Approvazioni — Interruzioni*).

Per conseguenza su questa sanzione che è la seconda, io non ho altro da dire.

Una sola parola dirò ancora sulla prima sanzione, quella che considera il ferroviere ufficiale pubblico. Essa si riferisce ad una questione, lo riconosco io stesso, molto delicata e difficile.

Certamente le obiezioni che si fanno da coloro che non vorrebbero che fosse riconosciuta questa qualità a tutti i ferrovieri sono assai gravi; ed io stesso ho dichiarato che di cotesta disposizione era mediocrementemente entusiasta, perchè le disposizioni degli articoli 178 e 181 del codice penale non sono applicabili facilmente e non sono efficaci alla pari delle sanzioni civili della seconda parte dell'articolo 17.

Però io debbo fare due osservazioni, una di ordine giuridico ed una di ordine politico. La prima è questa: che la giurisprudenza che si è andata formando in un lungo svolgere di tempo intorno all'articolo 207 del codice penale, a cui ha fatto allusione l'onorevole Canetta, aveva introdotto una savia distinzione che trova il suo riscontro in disposizioni positive della nostra legge penale e l'aveva introdotta a proposito appunto dei ferrovieri. Esiste fra le altre una autorevole sentenza della nostra Cassazione, presidente l'onorevole Canonico, la quale distingue fra il ferroviere investito di una pubblica funzione ed il ferroviere che è incaricato di un pubblico servizio.

Così non può e non deve nascere l'inconveniente che ha lamentato l'onorevole